

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00427

presentato da

CAUSI Marco

testo di

Lunedì 21 luglio 2014, seduta n. 268

La VI Commissione, premesso che: l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, contiene, al comma 1, lettera c), una specifica previsione di delega per il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di: a) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva; con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria; b) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, o con riferimento ad altro congruo parametro; c) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in

materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione; d) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; e) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione; il citato l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, detta inoltre, al comma 1, lettera e), il principio direttivo del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con specifico riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito, va ricordato peraltro che l'articolo 1 della legge n. 23 del 2014 al comma 4 prevede che

il governo riferisca ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega,

impegna il Governo:

ad informare i competenti organi parlamentari, prima di adottare i decreti legislativi di attuazione della delega di cui al citato articolo 10 della legge n. 23 del 2014, in ordine ai seguenti aspetti: *a)* l'impatto delle norme emanate durante il 2013 in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, impignorabilità dell'immobile di prima abitazione, limiti alla pignorabilità delle altre case e dei beni strumentali d'impresa; *b)* la *governance* di Equitalia, con riguardo in particolare al funzionamento dei meccanismi che dovrebbero garantire il monitoraggio e il controllo delle attività da parte degli azionisti pubblici; *c)* l'assetto organizzativo del gruppo Equitalia e le eventuali possibili alternative, con individuazione dei costi e benefici di ciascuna di esse; *d)* le eventuali ipotesi di costituire un'entità autonoma per la riscossione coattiva locale, che acquisti un ramo d'azienda di Equitalia, ovvero di creare una sua specifica articolazione dedicata alla riscossione locale, con corrispondenti, adeguate modifiche alla *governance* societaria per riconoscere agli enti locali un ruolo adeguato; *e)* le eventuali proposte di riforma dell'assetto societario di Equitalia, anche valutando i costi e benefici di una trasformazione organizzativa orientata verso un modello agenziale, e se tale forma possa rispondere meglio all'esigenza imprescindibile di assicurare al sistema Paese un efficace ed efficiente gestione per la riscossione di tutti i tributi e contributi, anche locali; *f)* l'innovazione degli strumenti normativi e gestionali del ciclo della riscossione coattiva, con l'obiettivo di introdurre maggiore flessibilità e diversificazione in relazione alle varie tipologie di contribuenti e alla consistenza degli importi a debito; *g)* le modalità con cui gestire in modo adeguato la fase di transizione verso il nuovo assetto, evitando impatti indesiderati sulle attività di riscossione dei tributi e contributi; *h)* l'ipotesi di affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea, relativamente alla previsione dell'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 4), della legge n. 23 del 2014, fermo restando il rispetto

della normativa comunitaria in materia; *i*) il superamento del sistema dell'aggio con un moderno sistema di remunerazione dell'attività pubblicitaria prevista, che tenga conto dei costi generali di struttura e di funzionamento gestita con criteri di economicità e efficienza, e che preveda nei relativi contratti di servizio la ripartizione dei costi in parte a carico della fiscalità generale ed in parte significativa a carico dei contribuenti inadempienti.

(7-00427) «Causi, Bernardo, Gebhard, Paglia, Sberna».